



COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE – OBČINA DOLINA

(TRIESTE – TRST)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA SALA CONSIGLIO

Approvato con delib. 23/c dd. 30/3/1999

Integrato con delib. cons. n° 57/c dd. 4/8/1999 (adeguato ai rilievi del CO.RE.CO);

Ravvisato legittimo dal CO.RE.CO. - prot. 36125 C.C 4899 dd. 8/9/1999;

La sala Consiglio, gli accessori (foyer, servizi ed apparecchiature tecniche) sono stati progettati, costruiti e arredati tenendo conto delle necessità del territorio comunale comprendente un'articolata presenza economica, culturale e sociale. Pertanto l'utilizzo della sala può essere anche diverso da quello istituzionale.

La sala Consiglio può essere concessa, fuori dell'utilizzo a scopi istituzionali, alle seguenti condizioni:

ART 1. -

1. La sala Consiglio può essere concessa in uso:

- a) per iniziative economiche, culturali e sociali svolte in collaborazione con l'Amministrazione Comunale o per iniziative patrocinate dal Comune;
- b) per le celebrazioni di matrimonio;
- c) in altre occasioni a discrezione della Giunta comunale.

ART 2. -

1. La richiesta scritta degli interessati deve pervenire al Comune almeno 15 giorni prima della data di utilizzo, con precisa indicazione dello scopo, del giorno e dell'orario.

2. La decisione in merito all'accoglimento o al diniego della richiesta sub art. 1/a) e 1/c) viene deliberata dalla Giunta Comunale.

3. La decisione in merito all'accoglimento o al diniego della richiesta sub art. 1/b) viene assunta con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Anagrafe.

ART 3. -

1. La tariffa oraria per l'utilizzo ammonta a Lit 100.000 (IVA esclusa) pari a 51,64 E e comprende anche la vigilanza da parte di un addetto comunale. Tale tariffa dovrà essere versata anticipatamente.

2. In caso di utilizzo dell'impianto di riscaldamento, tale importo sarà maggiorato di un ulteriore 30%.

3. La tariffa oraria di cui al 1; comma verrà annualmente aggiornata in base alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatisi nell'anno precedente.

ART 4. -

1. In caso di utilizzo dell'impianto di traduzione simultanea è indispensabile avvalersi del personale autorizzato dall'Amministrazione Comunale, da compensarsi con una quota aggiuntiva.

2. Tale quota verrà determinata in rapporto al costo orario di un dipendente comunale di VII^a q.f. od equivalente.

ART 5. -

1. Ogni eventuale danno causato alle strutture, agli arredi o agli impianti, verrà addebitato al concessionario.